

Legge regionale 31 dicembre 1999, n.72

Modifiche e integrazioni alla L.R. 42 del 31/7/1998 "Norme per il trasporto pubblico locale"

ARTICOLO 1

(Modifica dell'art. 1 - Contenuti e finalita')

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente:

"1. La Regione Toscana, con la presente legge, nell'esercizio delle funzioni di cui al DPR 14.01.1972, n. 5, al DPR 24.07.1977, n. 616, nonche' al DLgs 19.11.1997, n. 422 e successive integrazioni e modificazioni e al DLgs 31.03.1998 n. 112."

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente:

"d) incentiva la separazione fra le funzioni di amministrazione e la gestione dei servizi di trasporto pubblico, nonche' il superamento degli assetti monopolistici, introducendo il principio del ricorso alle regole concorsuali per la scelta del gestore, fatto salvo quanto previsto dal Titolo V della presente legge;"

ARTICOLO 2

(Modifica dell'Art. 6 - Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico)

1. Il n. 1 della lett. a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"1. definisce gli indirizzi e i vincoli per l'utilizzazione delle risorse da destinare agli investimenti mediante la stipula di appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 20, ovvero mediante deliberazione del Consiglio Regionale;"

2. Il n. 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"2. individua i servizi di trasporto pubblico di competenza regionale, articolati secondo le diverse modalita' di trasporto da realizzare nel triennio, e ripartisce le relative risorse, previa intesa con le Regioni eventualmente interessate dai servizi interregionali, ivi compresi quelli di cui alla lettera a) dell'art. 10; puo' individuare altresì la Provincia a cui attribuire le funzioni amministrative relativamente ai servizi che interessino il territorio di piu'

di una Provincia secondo il principio della prevalenza della domanda servita, in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 2;"

3. Il n. 2 della lett. c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"2. Definisce i criteri ed indirizzi per l'espletamento delle procedure concorsuali anche con riferimento alla dimensione dei lotti da mettere in gara;"

4. Il n. 9 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 e' abrogato.

ARTICOLO 3

(Modifica all'Art. 10 - Funzioni della Regione)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituita dalla seguente:

"a) automobilistici che collegano tra loro, su autostrada, raccordo autostradale, strada di grande comunicazione o altra viabilita' con analoghe caratteristiche o funzioni, capoluoghi di provincia e centri dotati di infrastrutture per la mobilita' aventi rilevanza a livello regionale;"

ARTICOLO 4

(Modifica dell'Art. 11 - Funzioni della Provincia)

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui tali servizi interessino il territorio di piu' di una Provincia sono attribuiti alla competenza della Provincia ove si svolga il percorso prevalente, salvo quanto stabilito nel Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico ai sensi del n. 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 6."

ARTICOLO 5

(Modifica dell'Art. 12 - Funzioni del Comune)

1. L'articolo 12 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"Art. 12
(Funzioni del Comune)

1. Sono attribuite al Comune tutte le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto pubbliche che:

a) si svolgono interamente nell'ambito del Comune stesso;

b) concernono aree edificate in maniera continua anche se appartenenti a Comuni diversi.

2. Il Consiglio regionale stabilisce i criteri per l'individuazione, da parte della Provincia, del Comune competente nell'ipotesi in cui alla lettera b) del comma 1.

3. Fino all'adozione da parte del Consiglio regionale dell'atto di cui al comma 2, le funzioni relative ai servizi di cui alla lettera b) del comma 1 restano di competenza provinciale."

ARTICOLO 6

(Modifica dell'Art. 13 - Servizi di trasporto pubblico programmati)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 luglio 1998 n. 42, e' abrogata.

ARTICOLO 7

(Modifica dell'Art. 14 - Servizi di trasporto pubblico autorizzati)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"1. I servizi autorizzati sono eserciti da imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 20 dicembre 1991, n. 448, a seguito della presentazione di una domanda di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 della legge 241/1990. La domanda si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, un motivato provvedimento di diniego, in base ai criteri definiti dal Consiglio regionale entro il 31 luglio 2000.

ARTICOLO 8

(Modifica dell'art. 15 - Contratto di servizio)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"3. Il periodo di validita' del contratto di servizio non puo' essere inferiore a tre anni ne' superiore a nove, nei casi di affidamento a seguito di espletamento di procedure concorsuali. Cio' ad eccezione dei servizi subaffidati ai sensi dell'art. 17."

ARTICOLO 9

(Modifica dell'Art. 16 - Affidamento dei servizi)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 31 luglio

1998, n. 42, e' abrogato.

ARTICOLO 10

(Modifica dell'Art. 19 - Esercizio straordinario e sperimentale)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' aggiunto il seguente:

"2 bis. I servizi straordinari e sperimentali possono essere altresì eserciti dai Comuni in regime di economia nei limiti temporali di cui al comma 2."

ARTICOLO 11

(Modifica dell'Art. 20 - Accordi di programma per gli investimenti)

Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"1. La Regione, sulla base degli indirizzi definiti dal Programma regionale dei servizi, puo' promuovere ai sensi della LR 76/1996, anche su richiesta degli Enti locali interessati, accordi di programma finalizzati allo sviluppo del trasporto pubblico, al potenziamento delle modalita' e dei mezzi a minor impatto sotto il profilo ambientale, in particolare ferroviari, alle infrastrutture complementari, alle infrastrutture per l'accessibilita', ai servizi di trasporto pubblico e all'interscambio fra le diverse modalita', nonche' alla salvaguardia ambientale ed alla riduzione della congestione dei centri urbani."

ARTICOLO 12

(Modifica dell'Art. 23 - Vigilanza)

1. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1 accerta e contesta le sanzioni amministrative previste a carico delle aziende secondo quanto previsto all'art. 24, ed ha accesso alle vetture, alle officine, ai depositi, agli uffici ed alle sedi aziendali."

ARTICOLO 13

(Modifica dell'Art. 24 - Sanzioni a carico delle aziende di trasporto)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, e' sostituito dal seguente:

"2. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 23 comporta sanzioni

amministrative pecuniarie da lire 1.000.000 a lire 10.000.000."

ARTICOLO 14

(Modifica dell'Art. 29 - Uscita delle Province dalla proprietà delle aziende di trasporto pubblico)

1. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

"1. Le Province, entro il 31.12.2000, recedono dai consorzi ed escono dalla "Proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico."

2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, in caso di mancata osservanza di quanto previsto dal comma 1, diffida la Provincia a recedere dal Consorzio o ad uscire dalla proprietà delle società di gestione dei servizi di trasporto pubblico, entro l'ulteriore termine di 3 mesi. Trascorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 16 giugno 1994, n. 45."

ARTICOLO 15

(Modifica dell'Art. 30 - Trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, sono abrogati.

ARTICOLO 16

(Modifica dell'Art. 31 - Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti le sanzioni e le tariffe)

L'articolo 31 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

"Art. 31

(Proroga degli atti di affidamento, nonché delle disposizioni concernenti sanzioni e tariffe)

1. Le concessioni e gli altri atti di affidamento dei servizi

ordinari di cui all'art. 5 della LR 14/1984, in scadenza entro il 31.12.1999, possono essere prorogati fino ad un termine non successivo al 31.12.2003. La Regione, le Province e i Comuni, ognuno per i servizi di propria competenza, stipulano, entro il 31.12.2000, i relativi contratti di servizio per il periodo 2001/2003, anche in deroga alla durata minima prevista

all'art. 15, comma 3. Fino alla stipula dei contratti di servizio sopraindicati può provvedersi sulla base di specifici accordi fra ciascun ente competente e ciascuna azienda sulla base dello schema tipo dell'accordo di servizio definito con deliberazione del Consiglio Regionale n. 99 del 23.4.1998, aggiornato e integrato dalla Giunta regionale al fine di prevedere idonee misure per una rilevazione dell'utenza dei servizi.

2. Possono essere altresì prorogate al 31.12.2003 le concessioni dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 1984, n. 14 (Delega delle funzioni amministrative in materia di trasporti) diversi da quelli ordinari, in scadenza entro il 31.12.1999.

3. La Provincia, sulla base delle risorse regionali ad essa assegnate, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse da assegnare ad ogni Comune.

4. Fino alla approvazione da parte del Consiglio regionale degli atti di cui agli artt. 24 e 25, si applicano le disposizioni di cui alla LR 18 maggio 1983, n. 33 (Disciplina tariffaria del trasporto pubblico locale e determinazione delle tariffe minime) concernente le sanzioni a carico delle aziende di trasporto e degli utenti dei servizi.

5. Fino all'approvazione del Programma regionale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza regionale, e del Programma provinciale dei servizi di trasporto pubblico, per i servizi di competenza provinciale e comunale, si applicano le disposizioni di cui alla LR 33/1983 concernenti la definizione della disciplina tariffaria."

ARTICOLO 17

(Modifica dell'Art. 32 - Decorrenza dei servizi autorizzati)

1. Il comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42, è sostituito dal seguente:

"1. I servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 14 possono essere autorizzati solo successivamente alla approvazione da parte del Consiglio regionale dei criteri di cui al medesimo articolo."